



# COMUNE DI GRAZZANISE

(Provincia di Caserta)

*Insignito con medaglia di Bronzo al merito Civile*

**Ordinanza N.**

**1**

**Data di registrazione**

**07/01/2022**

**OGGETTO:**

**SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE IN PRESENZA DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE (FATTA ESCLUSIONE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI) DAL 10/01/2022 AL 15/01/2022.**

## IL SINDACO

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 poi prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2 , al 31 luglio 2021 dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 poi prorogato al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge 6 agosto 2021 ed infine prorogato al 31 marzo 2022 dal D.L. n. 221/2021;

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTI** i vari provvedimenti normativi emanati sin qui dalla Presidenza del Consiglio di Ministri, dal Ministro della Salute, dal Governo, dal Parlamento, dal Presidente della Giunta regionale della Regione Campania, preordinati, tutti, per quanto di rispettiva competenza, a prevenire e contenere il rischio di diffusione dell'epidemia da virus SARS - COV 2 (COVID 19);

**DATO ATTO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**PRESO ATTO** dell'alta percentuale di positività al Covid-19 tra i ragazzi compresi nella fascia di età 0-12 anni e considerata la non sufficiente copertura vaccinale relativa alla medesima fascia di età;

**CONSIDERATO** che il basso tasso di vaccinazione che si registra tra i bambini in età scolare li espone ad un maggiore rischio di contagio in occasione dell'apertura delle scuole prevista per il prossimo 10 gennaio;

**RITENUTO** che quanto sopra richieda, da parte dei competenti organi, l'adozione di ogni opportuno provvedimento, a scopo cautelativo e prudenziale, a tutela della salute e della cittadinanza al fine di prevenire, o quanto meno arginare, il diffondersi del contagio, onde incidere, concretamente, sulla diminuzione del registrato trend di contagio;

**RITENUTO** che le attività in presenza degli alunni di ogni fascia di età, provenienti da diversificati contesti familiari, sociali e territoriali, è sicuramente un potenziale fattore di rischio che va evitato senza indugi;

**RITENUTA** quindi la necessità di adottare, con immediatezza, nelle more di eventuali determinazioni nazionali o regionali e nell'attesa che il tasso di vaccinazione raggiunga valori più rassicuranti anche tra i più giovani, misure a tutela delle attività educative e della pubblica salute;

**CONSIDERATO CHE** è consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività scolastiche in presenza o di altre misure eventualmente necessarie;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte ed argomentate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme sopra richiamate;

**VISTO** l'art. 50 comma 5 del D.Lgs nr. 267/00 ai sensi del quale *“In particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale”*;

**VISTO** l'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

**RITENUTO** necessario nell'interesse della comunità rappresentata sospendere le attività in presenza delle scuole dell'Istituto Comprensivo “F.Gravante” e dell'Istituto “G.C. Falco” presenti sul territorio comunale (fatta esclusione per gli alunni diversamente abili) **dal 10/01/2022 al 15/01/2022**.

## **ORDINA**

Per le motivazioni espresse in premessa, in via contingibile ed urgente di sospendere le attività in presenza delle scuole dell'Istituto Comprensivo “F.Gravante” e dell'Istituto “G.C. Falco” presenti sul territorio comunale (fatta esclusione per gli alunni diversamente abili) **dal 10/01/2022 al 15/01/2022** fatta salva la possibilità di assumere ulteriori decisioni in merito in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico.

## **DISPONE**

Di dare la massima divulgazione del presente provvedimento e che lo stesso venga pubblicato sull'albo Pretorio on line del Comune di Grazzanise nonché trasmesso:

- ai Dirigenti Scolastici;
- al Comando Vigili Urbani;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Grazzanise;
- all'ASL;
- Alla Regione Campania;
- Alla Provincia di Caserta;

Che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Campania, nel termine di gg. 60 dalla pubblicazione oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di gg. 120 dalla pubblicazione ai sensi del DPR n. 1199/1971

**Sindaco**

Enrico Petrella / ArubaPEC S.p.A.